




Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica

NORME & TRIBUTI

NEWSLETTER | 2023



EVENTI



.....

04.04.2023

Working Group legal HR: Obbligo di repêchage: rischio di reintegrazione in caso di violazione

Ore: 16:00 – 18:00 in presenza
c/o AHK Italien, Via Gustavo Fara 26, Milano

In collaborazione con lo Studio CBA, *Studio Partner del Network "Norme & Tributi"* di AHK Italien

.....

13.04.2023

WEBINAR – LkSG for a just and sustainable economy

Ore: 10:00–11:30 su Microsoft Teams (in lingua inglese)

AHK Italien, in collaborazione con Jaro Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung e.V.

I Working Groups sono iniziative riservate ai manager delle aziende socie di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: <https://www.ahk-italien.it/it/eventi>

INDICE

DIRITTO SOCIETARIO

- Italia:** Operazioni straordinarie transfrontaliere: attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 **5**
Germania: Riforma del diritto delle società di persone **5**

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

- Italia:** Supply Chain e responsabilità 231: la rilevanza della norma tedesca per le imprese italiane. **6**

AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

- Italia:** Circolare 5/E/2023: i primi chiarimenti in relazione al nuovo Regime di Patent Box . . . **6**

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- Italia:** Assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci. **7**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- Italia:** Indeducibilità dei costi con la Russia **7**

SUSTAINABILITY

- Italia:** European Union Emission Trading System (EU ETS) **8**

DIRITTO DELL'ENERGIA

- Italia:** Decreto Semplificazioni PNRR: le principali novità nel settore delle energie rinnovabili. **8**

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

- Italia:** Rottamazione dei ruoli con sgravio di sanzioni amministrative e interessi. **9**

PREZZI DI TRASFERIMENTO

- Italia:** La deducibilità dei costi infragruppo (Parte III: onere della prova e novità nel processo tributario) **9**

DIRITTO DELLA PRIVACY

- Italia:** Telemarketing aggressivo: il tribunale civile di Roma annulla il provvedimento Enel . . **10**

DIRITTO DEL LAVORO

- Italia:** Il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento - La cosiddetta "poor performance" **10**

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

- Italia:** L'AGCM introduce la prima piattaforma per il Whistleblowing. **11**

INDICE

MERGERS & ACQUISITIONS

Italia: Vendita di partecipazioni sociali e obbligazioni finanziarie correlate11

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

Italia: Agenti di commercio e provvigioni: onere della prova..... 12

Germania: Il comportamento anticoncorrenziale dei distributori può essere imputato al produttore12

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

Italia: Obblighi di trasparenza per gli affitti brevi13

RETAIL & REAL ESTATE

Italia: Disdetta e recesso nelle locazioni: due istituti spesso confusi.....13

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

Italia: Sunrise period14

Germania: Narayana®?14

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Italia: Cessione di crediti: possibile perfezionare l'operazione per fatti concludenti?.....15

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

Italia: Bolzano: foro ideale per celebrare processi in Italia in lingua tedesca o bilingue ...15

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

Italia: Il nuovo concordato preventivo16

REATI FINANZIARI

Italia: Nel D.L. "Bollette" viene introdotta un'ulteriore ipotesi premiale per alcuni reati tributari.....16

IVA E DAZI

Italia: Per la non imponibilità della cessione intracomunitaria è necessario il VIES.....17

TASSAZIONE DELLE PERSONE

Italia: La tassazione delle cripto-attività detenute dalle persone fisiche17

DIRITTO SOCIETARIO

ITALIA: OPERAZIONI STRAORDINARIE TRANSFRONTALIERE: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2121

Lo scorso 7 marzo è stato pubblicato il decreto legislativo attuativo (D.Lgs. 19/23) della direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Il legislatore europeo con tale provvedimento ha inteso favorire la libertà di stabilimento delle società e incentivare la crescita e la concorrenza delle aziende dell'Unione Europea, armonizzando sia la disciplina delle fusioni, sia quella delle trasformazioni e scissioni transfrontaliere. Il suddetto decreto ha apportato alcune importanti modifiche al codice civile. In particolare, con l'art. 2506, co. 1 c.c. è stata introdotta la nuova fattispecie della scissione mediante scorporo, attraverso la quale una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione, attribuendo le relative azioni o quote a sé stessa e continuando, così, la propria attività. Il nuovo art. 2510bis in tema di trasferimento della sede sociale all'estero prevede che le società possano stabilire fuori dal territorio dello Stato la sede legale mediante trasformazione, in conformità alle norme che disciplinano le operazioni di trasformazione transfrontaliera ed internazionale. Infine, gli artt. 2437 e 2473 sono stati parzialmente modificati tramite l'abrogazione di qualsivoglia riferimento al trasferimento della sede sociale all'estero, quale causa di recesso del socio di S.p.A. e di S.r.l.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI

SUSANNE HEIN

GERMANIA: RIFORMA DEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Con effetto a partire dal 2024, il diritto delle società di persone in Germania sarà ampiamente riformato. Particolarmente significativa per la pratica è la possibilità di iscrivere in un registro pubblico anche le società semplici – finora ciò era possibile solo per le società commerciali nel registro delle imprese. Se una società semplice vorrà in futuro acquisire diritti che sono a loro volta annotati in un registro pubblico, come i diritti immobiliari, sarà addirittura obbligatorio che essa sia iscritta nel registro delle società. L'iscrizione della società è da richiedersi con autentica notarile. Poiché l'acquisto di immobili da parte di società semplici ha già causato molti problemi per la mancanza di un registro delle società, la riforma rappresenta un passo importante verso una maggiore certezza del diritto.

Luther.



Avv. e RAin Susanne Hein
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italien

D.LGS. 231/01 E CORPORATE GOVERNANCE

ITALIA: SUPPLY CHAIN E RESPONSABILITÀ 231: LA RILEVANZA DELLA NORMA TEDESCA PER LE IMPRESE ITALIANE

La previsione del reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” di cui all’art. 603bis c.p. come reato presupposto ex D.Lgs. 231/01 ha messo le organizzazioni di fronte ad una grande sfida: prevedere sistemi di gestione virtuosa dell’attività d’impresa, per garantire anche il rispetto dei diritti umani dei lavoratori e la tutela dell’ambiente. Tale rischio è particolarmente alto nei settori logistica, spedizione, facchinaggio e pulizia. Per scongiurare l’insorgere di una responsabilità in materia 231, le imprese devono assicurarsi che anche i propri fornitori risultino diligenti in questo ambito. La “norma sul dovere di diligenza della catena di fornitura” tedesca (LkSG) è già in linea con la proposta di direttiva europea pubblicata il 23.02.22 sugli obblighi di due diligence della supply chain. Secondo la LkSG, le imprese devono effettuare una periodica gestione e analisi del rischio, nominare un responsabile interno, stabilire sistemi di prevenzione nonché documentare tali procedure. Tale norma si applica anche alle “società affiliate” ad imprese tedesche (§ 1, co. 3), quindi anche alle società italiane appartenenti al medesimo gruppo, nel caso in cui la società madre tedesca eserciti un effettivo controllo (§ 2, co. 6) sulla società figlia italiana.



AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

ITALIA: CIRCOLARE 5/E/2023: I PRIMI CHIARIMENTI IN RELAZIONE AL NUOVO REGIME DI PATENT BOX

Con la Circolare 5/E del 24.02.23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla disciplina del nuovo regime di Patent Box previsto dall’art. 6 del DL n. 146/21. L’agevolazione prevede per il soggetto titolare dello sfruttamento di alcuni beni immateriali quali brevetti, disegni e modelli e software protetti da copyright, utilizzati nello svolgimento delle attività d’impresa, una super deduzione pari al 110% dei costi sostenuti nello svolgimento delle attività di ricerca, sviluppo ed innovazione riferibili agli stessi beni. Tra i chiarimenti forniti si segnala che per quanto riguarda i software protetti da copyright, per i quali non sussiste obbligo di registrazione per la loro esistenza, è possibile beneficiare del meccanismo premiale (recapture dei costi relativi agli 8 anni precedenti dall’ottenimento della privativa) a condizione che il bene sia stato registrato presso l’ufficio pubblico istituito presso la SIAE, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di registrazione dello stesso. Inoltre, si ricorda che il nuovo Patent Box è cumulabile con il credito ricerca e sviluppo, innovazione e design. È stato tuttavia precisato che i costi rilevanti per entrambe le agevolazioni dovranno essere assunti al netto del beneficio Patent Box ai fini del calcolo del credito d’imposta R&S&I.

Deloitte.



Dr.ssa Valentina Fera
valentina.fera@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian

TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ITALIA: ASSEGNAZIONE/CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI

L'art. 1, co. 100-105, della Legge di bilancio 2023 ha reintrodotta le agevolazioni fiscali in tema di assegnazione/cessioni ai soci di beni aziendali. In particolare, le società che svolgono attività commerciale possono applicare, in luogo delle ordinarie aliquote IRES e IRAP, un'imposta sostitutiva dell'8%, o 10,5% nel caso di società non operative, sulle plusvalenze realizzate sui beni immobili e mobili non strumentali assegnati/ceduti ai soci entro il 30.09.23. Inoltre, le disposizioni prevedono (i) l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate, i.e. le riserve di rivalutazione, (ii) la possibilità di adottare il valore catastale in luogo del valore normale ai fini del calcolo della plusvalenza, (iii) la riduzione al 50% delle aliquote dell'imposta di registro e (iv) l'applicazione in misura fissa delle imposte ipo-catastali. Dette agevolazioni sono applicabili anche in caso di trasformazione di società immobiliari di gestione in società semplici entro il 30.09.23, permettendo un'uscita agevolata dal regime commerciale. La scelta tra trasformazione e assegnazione deve essere attentamente valutata anche ai fini di un passaggio generazionale o di riorganizzazione societaria.

bureau **Plattner**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

ITALIA: INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI CON LA RUSSIA

L'art. 110, co. 9bis del TUIR (recentemente aggiunto dalla Legge di Bilancio 2023) prevede alcune limitazioni alla deducibilità dei costi intercorsi con soggetti residenti in giurisdizioni non collaborative ai fini fiscali in base alla lista redatta dal Consiglio dell'Unione Europea. Tali costi "sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'art. 9 [del TUIR]". Tale disciplina non si applica laddove: a) le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, ovvero b) al soggetto non residente sia applicabile la disciplina delle controlled foreign companies.

Con la decisione del 14.02.23, il Consiglio dell'UE ha provveduto ad aggiornare la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, la cd. blacklist, inserendovi, tra le altre, la Russia. Da tale data, dunque, la disciplina in questione si applica anche nei rapporti con la Russia. Per completezza, l'art. 25, par. 3 della Convenzione Italia - Russia contiene una clausola di non discriminazione. In base a tale clausola, i componenti negativi derivanti da rapporti con soggetti russi debbono poter essere dedotti alle medesime condizioni riconosciute nei rapporti con soggetti italiani.

MORRI
ROSSETTI



Dott. Hannes Hilpold
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Davide Attilio Rossetti
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

SUSTAINABILITY

ITALIA: EUROPEAN UNION EMISSION TRADING SYSTEM (EU ETS)

La Direttiva 2003/87/CE - recepita in Italia con D.Lgs. 216/06 e modificata dal Regolamento EU 2023/435- ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas serra al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2. Tale sistema fissa un tetto massimo alle emissioni consentite sul territorio EU per determinati settori, alle quali corrisponde un equivalente numero di quote (1 ton CO2eq = 1 quota). Tali quote possono essere acquistate/vendute su un apposito mercato attraverso aste pubbliche. In questo modo, le società possono acquistare quote per compensare le proprie emissioni oppure venderle, qualora ne avessero di inutilizzate o allocate gratuitamente a operatori, la cui produzione è a rischio di carbon leakage. Per diminuire il quantitativo complessivo di quote nel tempo e quindi imporre una riduzione delle emissioni, il sistema prevede fasi sempre più stringenti: riduzione graduale dei permessi, allargamento a ulteriori settori, termine dell'allocazione a titolo gratuito. Con questo sistema sono dunque i soggetti inquinanti a pagare per ogni unità di emissione. Inoltre, i proventi delle aste sono utilizzati dagli enti competenti per promuovere interventi di efficientamento energetico, ricerca e sviluppo nonché per effettuare investimenti pubblici per altri interventi di abbattimento delle emissioni.



DIRITTO DELL'ENERGIA

ITALIA: DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR: LE PRINCIPALI NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

Il 24.02.23 è entrato in vigore il Decreto Semplificazioni PNRR recante alcune semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili. Il Decreto prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici su terra, in presenza di determinate condizioni, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è soggetta all'acquisizione di permessi. Inoltre, vengono ridotte le fasce di rispetto per gli impianti eolici e fotovoltaici ai fini dell'individuazione delle aree idonee. Il Decreto prevede anche l'accorpamento dell'AU con il procedimento di VIA. Con riferimento alla procedura di VIA, viene previsto che in casi eccezionali e d'urgenza possa essere proposta l'esenzione dalla medesima. Inoltre, è prevista la regola del silenzio-assenso della PA anche per l'installazione di impianti fotovoltaici di piccola dimensione nelle zone con vincolo paesaggistico, se non si riceve risposta entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta autorizzativa. Il Decreto prevede che gli enti locali possono affidare in concessione aree nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle CER. Da ultimo, il Decreto specifica che gli impianti agro-fotovoltaici, se posti al di fuori di aree protette e se rispettano determinati requisiti, sono liberamente installabili.

Rödl & Partner



Dr.ssa Anna Pellegrini
anna.pellegrini@it.Andersen.com

Studio Partner del Network
Norme & Tributi di AHK Italian



Dr.ssa Alice Fiorillo
alice.fiorillo@roedl.com



Avv. Rosa Ciamillo
rosa.ciamillo@roedl.com

Studio Partner del Network
Norme & Tributi di AHK Italian

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

ITALIA: ROTTAMAZIONE DEI RUOLI CON SGRAVIO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l'istituto della "rottamazione dei ruoli", mediante il quale i contribuenti possono definire i carichi pendenti derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione dal 1.01.20 al 30.06.22.

La domanda di rottamazione dei ruoli deve essere effettuata mediante la presentazione di un'apposita richiesta entro il 30.04.23 all'Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti che non hanno usufruito di precedenti rottamazioni (di cui ai D.L. 193/16 e D.L. 119/18). Si possono altresì effettuare rottamazioni parziali, indicando i singoli ruoli che si vogliono definire.

Il beneficio della rottamazione dei ruoli consiste nello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nel ruolo, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Inoltre, il pagamento può essere dilazionato in 18 rate.

In caso di contenzioso pendente, si può richiedere la rottamazione dei ruoli ma è necessario che il contribuente si impegni a rinunciare al giudizio in corso, ovvero a non impugnare la sentenza.

Deloitte.

PREZZI DI TRASFERIMENTO

ITALIA: LA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI INFRAGRUPPO (PARTE III: ONERE DELLA PROVA E NOVITÀ NEL PROCESSO TRIBUTARIO)

Con le nuove disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario, l'onere della prova ricadrebbe sull'Amministrazione finanziaria anche per l'eventuale difetto di inerenza dei costi sostenuti per i servizi infragruppo. È quanto scaturisce dal novellato art. 6 l. 31.08.22, n. 130, che ha aggiunto il comma 5bis all'art. 7 D.Lgs. 31.12.92, n. 546. La norma in commento - nella sostanza - prevede espressamente che l'Amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Pertanto, il nuovo comma 5bis sembrerebbe idoneo a superare taluni orientamenti giurisprudenziali i quali - a discapito di quanto già previsto dall'art. 2697 c.c.- ponevano in capo al contribuente la prova del rispetto del principio di inerenza dei costi anche quando la contestazione presente nell'atto impositivo risultava carente nelle motivazioni e/o nelle prove a sostegno. Inoltre, la nuova disciplina impone all'Amministrazione di motivare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva, pena il rischio di potersi vedere annullato l'atto da parte del giudice. Pertanto risulta ancora più evidente come la predisposizione da parte del contribuente di documenti a supporto dell'inerenza dei costi infragruppo giochi un ruolo fondamentale nel rendere il compito dell'Amministrazione più complesso e laborioso.

HAGER & PARTNERS



Avv. Walter Di Rosa
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello
Dornbusch
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Filippo Calatroni
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott. Vincenzo Leonardo
Vincenzo.Leonardo@hager-partners.it

DIRITTO DELLA PRIVACY

ITALIA: TELEMARKETING AGGRESSIVO: IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA ANNULLA IL PROVVEDIMENTO ENEL

Con Sentenza del 16.02.23, il tribunale civile di Roma ha annullato la sanzione di 26,5 milioni di Euro inflitta dal garante per la protezione dei dati personali nei confronti di Enel Energia S.p.A.. Il provvedimento di ingiunzione, emesso al termine di una complessa istruttoria e giunto il 19.01.22, contestava al colosso dell'energia l'utilizzo dei dati dei consumatori in assenza di consenso e, più in generale, una ripetuta violazione del principio di accountability (ex art. 5 del GDPR) nel contesto delle attività di telemarketing. Più nel dettaglio, l'autorità aveva rilevato l'infrazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e d), par. 2, 6, par. 1, 12, 13, 21, 24, 25, 31 del Regolamento UE 679/2016 e art. 130, co. 1 e 2, del Codice Privacy. L'Autorità aveva inoltre ingiunto a Enel di implementare misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, nonché misure idonee a comprovare che l'attivazione di offerte e servizi avvenga solo su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC). È stata la stessa società destinataria del provvedimento a rendere noto l'esito occorso del procedimento dinanzi al Tribunale civile, specificando che all'interno della sentenza - che sarà pubblicata tra qualche mese - i magistrati hanno recepito integralmente i motivi di ricorso adottati da Enel.

Rödl & Partner

DIRITTO DEL LAVORO

ITALIA: IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE PER SCARSO RENDIMENTO - LA COSIDDETTA "POOR PERFORMANCE"

Lo scarso rendimento o "poor performance" consiste in un inadempimento del lavoratore alla sua obbligazione principale, ossia di svolgere la prestazione lavorativa, e si configura, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, come un giustificato motivo soggettivo di licenziamento. Di recente, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con sentenza n. 1584 del 19.01.23, ha ribadito che, per poter legittimamente licenziare un lavoratore per scarso rendimento, è necessaria la contemporanea sussistenza di due presupposti, il cui onere della prova ricade sul datore di lavoro: (i) sul piano oggettivo deve sussistere un'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati per il dipendente e quanto dallo stesso effettivamente realizzato rispetto ai risultati globali riferiti ad una media di attività tra i vari dipendenti adibiti al medesimo incarico; (ii) sul piano soggettivo, l'imputabilità di suddetta sproporzione a colpa del lavoratore, ossia a un comportamento negligente del lavoratore non ascrivibile all'organizzazione del lavoro da parte dell'imprenditore. Secondo la sentenza sopra richiamata, inoltre, "lo scarso rendimento non può essere di per sé dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato (n.d.r. con sanzioni conservative), perché ciò costituirebbe una indiretta sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite".



Avv. Flavia Salvatore
flavia.salvatore@roedl.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Vittorio De Luca
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Luca Cairoli
luca.cairoli@delucapartners.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

ITALIA: L'AGCM INTRODUCE LA PRIMA PIATTAFORMA PER IL WHISTLEBLOWING

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), seguendo l'esempio della Commissione Europea, ha lanciato la propria piattaforma per il Whistleblowing. Tale piattaforma, accessibile dal sito dell'Autorità, consentirà a chiunque sia in possesso di informazioni riservate su condotte anticoncorrenziali di interfacciarsi con gli uffici dell'Autorità in anonimato. L'AGCM punta così a agevolare la denuncia di condotte anticoncorrenziali anche da parte di soggetti "vicini" alle imprese coinvolte. Attraverso la piattaforma, ad esempio, i dipendenti delle aziende potranno segnalare notizie di accordi segreti sui prezzi dei prodotti, sulla ripartizione dei mercati, sui boicottaggi di concorrenti o anche condotte di imprese dominanti, tra cui abusi escludenti o rifiuti di contrarre, l'imposizione di prezzi eccessivamente gravosi o altre condizioni inique. La piattaforma, attraverso un sistema criptato, garantisce al segnalante che voglia rimanere anonimo la possibilità di inviare all'Autorità informazioni in merito a una condotta anticoncorrenziale, alle circostanze che l'hanno prodotta e alle persone coinvolte. L'utente potrà, inoltre, scegliere una modalità di comunicazione "bi-direzionale", che consentirà all'AGCM di comunicare con il segnalante - sempre in forma anonima - per ottenere maggiori chiarimenti e informazioni sulle condotte denunciate.

Deloitte.

MERGERS & ACQUISITIONS

ITALIA: VENDITA DI PARTECIPAZIONI SOCIALI E OBBLIGAZIONI FINANZIARIE CORRELATE

In data 15.03.23 la Cassazione Civile Sezione I ha stabilito con sentenza nr. 7530 quanto segue: nel caso di vendita delle partecipazioni sociali, ove al pagamento di una parte del corrispettivo si affianchi, al fine del pagamento del prezzo residuo, l'assunzione a carico dell'acquirente dell'obbligo di eseguire un finanziamento in favore della società compravenduta, con l'accordo che il socio entrante si attivi affinché la società paghi la relativa somma non allo stesso socio entrante, ma ai soci alienanti, al fine di tenerli indenni degli esborsi in precedenza eseguiti - a titolo di versamenti in conto aumento capitale sociale - in favore della società, tale accertata natura (i.e. versamenti in conto aumento del capitale e non finanziamenti) degli originari versamenti dei soci alienanti alla società non rende di per sé nulla - per violazione dell'art. 2423 c.c. o per preteso rimborso del capitale di rischio - la clausola che l'assunzione di quell'obbligo preveda.



AGNOLI E GIUGGIOLI

STUDIO LEGALE



Avv. Emilio Cucchiara
ecucchiara@deloitte.it



Marzia Del Vaglio
madelvaglio@deloitte.it

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. Daniele Bracchi
daniele.bracchi@agnoli-giuggioli.it

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

ITALIA: AGENTI DI COMMERCIO E PROVVIGIONI: ONERE DELLA PROVA

In tema di diritto alla provvigione dell'agente ed in particolare all'onere della prova che deve essere osservato, sono intervenute due recenti sentenze (Trib. Roma, n. 10188/22 e Trib. Monza n. 2257/22) che hanno chiarito la portata dell'art. 1748 c.c. e, in particolare, hanno specificato quali devono essere i fatti posti a fondamento del diritto alle provvigioni. Tali fatti devono essere provati dall'agente che li allega al fine di ottenere i compensi rivendicati e, nella domanda di pagamento delle provvigioni, devono essere indicati i contatti che l'agente assume siano stati conclusi per il suo tramite, provando i fatti costitutivi del suo diritto alle provvigioni (ad esempio la conclusione dei contratti da lui promossi, con i relativi dati identificativi e quantitativi). A confermare questo orientamento vi è anche la sentenza del Tribunale di Monza che, con lo stesso tenore, afferma il principio in virtù del quale nel contratto di agenzia il diritto dell'agente alla provvigione è subordinato alla regolare esecuzione dell'affare proposto: il diritto al compenso è quindi condizionato in ogni caso alla conclusione dell'affare e al buon fine del medesimo e, a tal fine, vi è la necessità di allegare la promozione del contratto tra preponente e cliente da parte dell'agente e, in secondo luogo, di aver procurato nuovi clienti alla mandante - specificando quanti e quali.



GERMANIA: IL COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE DEI DISTRIBUTORI PUÒ ESSERE IMPUTATO AL PRODUTTORE

Nel 2017 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria a un produttore alimentare per abuso di posizione dominante nella distribuzione di gelato confezionato. L'accusa si basava su un comportamento posto in essere, in realtà, non dal produttore stesso, bensì dai distributori indipendenti, i quali avevano imposto clausole di esclusiva ai gestori dei punti vendita, obbligandoli ad acquistare l'intero fabbisogno di gelato confezionato esclusivamente dal produttore. Il ricorso proposto avverso tale decisione è stato respinto dal tribunale di prime cure. La Corte di Cassazione ha sottoposto una questione pregiudiziale alla CGUE, la quale ha stabilito nella sentenza del 19.01.23 (C 680/20) che l'art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il comportamento messo in atto dai distributori, che fanno parte della rete di distribuzione di beni o servizi di un produttore in posizione dominante, può essere imputato a quest'ultimo, se è dimostrato che tale comportamento non è stato adottato autonomamente dal distributore, ma fa parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata per mezzo di tali distributori. Tale imputazione del comportamento dei distributori è destinata ad essere applicata anche agli accordi limitativi della concorrenza di cui all'art. 101 TFUE, come l'imposizione dei prezzi.



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dr. Robert Budde
robert.budde@cms-hs.com

DIRITTO DELL'EDILIZIA ED IMMOBILIARE

ITALIA: OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER GLI AFFITTI BREVI

Con il recente recepimento della Direttiva 2021/514/UE, l'Italia inizia a fare i conti con i nuovi obblighi comunicativi (dal 1.01.23) per gli affitti brevi. Obbligatoria ora la cooperazione amministrativa nel settore fiscale e di scambio di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali. I gestori devono comunicare i redditi percepiti dai clienti sulle loro piattaforme al fine di contrastare l'evasione. Sono interessati anche i soggetti non residenti, né costituiti né tantomeno gestiti in uno Stato membro, oppure che non dispongano di una stabile organizzazione e facilitino solo la locazione di immobili ubicati in uno Stato membro. Le operazioni da verificare non riguarderanno le società per le quali la piattaforma ha intermediato oltre 2.000 locazioni e i soggetti per i quali vi siano meno di 30 locazioni per corrispettivi totali fino a 2.000 Euro per ciascun periodo di riferimento. Il gestore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate: numero di giorni di locazione e la tipologia di unità immobiliare inserita nell'inserzione; il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione; il numero di attività pertinenti per il quale il corrispettivo è stato accreditato. La mancata comunicazione è punita con sanzioni da 2.000 a 21.000 Euro (dimezzate se le informazioni sono fornite in modo inesatto).



RETAIL & REAL ESTATE

ITALIA: DISDETTA E RECESSO NELLE LOCAZIONI: DUE ISTITUTI SPESSO CONFUSI

Nella prassi non è infrequente assistere ad un utilizzo improprio di “disdetta” e “recesso” in ambito locatizio. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, iniziando con il precisare che nel diritto italiano queste parole non sono intercambiabili, ma identificano due istituti profondamente diversi tra di loro. Limitando l'analisi alle locazioni commerciali (e lasciando peraltro da parte quelle alberghiere), gli artt. 27 e 28 l. 392/78 stabiliscono che il contratto non può avere una durata inferiore a 6 anni e che esso si rinnova tacitamente di 6 anni in 6 anni, salvo disdetta (o diniego di rinnovo) di una delle parti. Dunque, la disdetta impedisce il rinnovo della locazione al termine del sessennio. Anche il recesso è un atto unilaterale, ma esso determina il venir meno del contratto nel corso del medesimo. Poiché la regola è “pacta sunt servanda”, il recesso è un rimedio eccezionale che può essere esercitato solo se convenuto dalle parti (con l'esclusione del recesso per gravi motivi, che è di legge). Sia la disdetta sia il recesso sono atti recettizi e dunque sono efficaci dal momento in cui le relative comunicazioni sono ricevute dal destinatario. Diverso è il termine di preavviso: almeno 12 mesi per la disdetta e almeno 6 per il recesso. Attenzione: vista la natura recettizia degli atti, il preavviso decorre dalla data di ricezione e non di invio delle comunicazioni.

COCUZZA & ASSOCIATI

Studio Legale



Avv. RA Massimo Fontana Ros
massimo@fontanaros-law.com



Avv. Livia Andreea Vasilica
office@fontanaros-law.com

Studio Partner del Network
“Norme & Tributi” di AHK Italian



Avv. Maria Grazia Colombo
mgcolombo@cocuzzaeassociati.it



Avv. RA In Eva Knickenberg-Giardina
eknickenberg@cocuzzaeassociati.it

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

ITALIA: SUNRISE PERIOD

Il 1.01.23 è iniziato il periodo di tre mesi (Sunrise period) che precede l'avvento del Tribunale unificato dei brevetti (Unified Patent Court) che entrerà in vigore il 1.06.23. L'UPC presiederà alle azioni di contraffazione e nullità per tutti i brevetti già concessi dall'ufficio Europeo brevetti. La giurisdizione di questa nuova corte varrà in tutti i Paesi aderenti, tra cui Italia e Germania. Durante il Sunrise period i titolari di brevetti o domande europee potranno decidere se aderire o meno a questo sistema, esercitando la cosiddetta opzione di "Opt-out". Per impostazione predefinita, l'UPC avrà giurisdizione sul territorio degli Stati membri dell'Accordo UPC per tutti i brevetti EP esistenti. L'opzione di Opt-out permette di mantenere la giurisdizione delle singole corti nazionali per tutti i brevetti europei concessi. La principale novità è la possibilità di un attacco di revoca multinazionale davanti all'UPC. Con l'opting out, solo i tribunali nazionali avranno giurisdizione sul brevetto europeo in questione, in linea con l'attuale sistema di contenzioso in Europa. Al contrario, con il nuovo sistema, un concorrente potrà attaccare il brevetto davanti al tribunale unificato e ottenere una revoca che avrà valore su tutti i Paesi aderenti.



GERMANIA: NARAYANA®?

Sapevate che Narayana è il nome di una divinità indiana? Si può utilizzare un nome di questo tipo come marchio? Non secondo l'Ufficio marchi e brevetti tedesco, che ha rifiutato la domanda di registrazione di Narayana per varie categorie di merci e servizi, tra cui profumi, alimentari (tra cui le carni), bibite, carta stampata e corsi di formazione. Si tratta infatti di un nome sacro agli indù, e la registrazione violerebbe le norme di ordine pubblico e buon costume di cui all'art. 4 (1) f dir. 2015/2436). La decisione è in linea con quanto già sancito per i tentativi di registrazione dei marchi Dalai Lama e Santa Idelgarda. In India sono tuttavia in commercio circa un centinaio di marchi denominati Narayana e il tribunale federale brevetti si è trovato nell'incertezza. La vacca è un animale sacro per gli indù e questo renderebbe impossibile l'applicazione alle carni. L'applicazione a libri e corsi non violerebbe il buon costume ma un simile marchio risulterebbe puramente descrittivo e pertanto non tutelabile. Alla luce delle considerazioni pregresse, il tribunale ha pertanto deciso di adire la Corte di Giustizia Federale (Trib. brev. fed., ord. 08.03.23, 29 W (brev) 548/20).



Dr. Arianna Bartolini
abartolini@hoffmanneitle.it



RA Dr. Kristofer Bott
k.bott@gvw.com

DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

ITALIA: CESSIONE DI CREDITI: POSSIBILE PERFEZIONARE L'OPERAZIONE PER FATTI CONCLUDENTI?

Con una recente sentenza (n. 108 del 4.01.23), la Corte di Cassazione ha confermato le formalità necessarie alla conclusione ed al perfezionamento della cessione di crediti, in particolare escludendo la possibilità di considerare perfezionata l'operazione per fatti concludenti. Nel caso in esame, le parti avevano erroneamente ritenuto concluso il trasferimento del credito automaticamente per effetto dell'intervenuta notifica della cessione al debitore ceduto da parte del cessionario, quale manifestazione fattuale di quest'ultimo di accettazione della cessione a suo favore proposta dal cedente. La Corte ha ribadito che la stipula di un contratto (anche di cessione) presuppone che l'accettazione della proposta contrattuale vada comunicata al proponente e non a terzi, pertanto non considerando la suddetta notifica al debitore terzo sufficiente a concludere l'operazione di cessione tra cedente e cessionario in mancanza di previa formale accettazione scritta inviata dal cessionario al cedente. Tale principio rileva in tutte le circostanze in cui, nell'ambito della propria attività, l'imprenditore ponga in essere cessioni di crediti, come ad esempio crediti commerciali verso clienti o fra società del gruppo.

Molinari Agostinelli

studio legale

DIRITTO PROCESSUALE ED ARBITRATI

ITALIA: BOLZANO: FORO IDEALE PER CELEBRARE PROCESSI IN ITALIA IN LINGUA TEDESCA O BILINGUE

In Italia, nella Provincia Autonoma di Bolzano, la lingua tedesca è parificata alla lingua italiana e ciascuna parte può scegliere se svolgere un processo in lingua italiana o tedesca.

Se una parte sceglie di redigere gli atti in italiano e l'altra parte in tedesco, il processo è bilingue e anche i provvedimenti del giudice sono pronunciati in entrambe le lingue. I costi di traduzione sono a carico dello Stato.

Il diritto di scegliere la lingua tedesca per il processo spetta a prescindere da nazionalità, residenza, domicilio o sede (in Italia o all'estero).

Lo svolgimento del processo a Bolzano consente, inoltre, un'interazione diretta tra i giudici - che sono obbligatoriamente bilingui - e le parti ovvero i testimoni di lingua tedesca.

Pertanto, per tutti i soggetti italiani o stranieri che intendono svolgere un processo in Italia in lingua tedesca (o bilingue), conviene prevedere, nell'ambito delle clausole di scelta del foro, Bolzano quale foro competente.

HAGER & PARTNERS



Avv. Marco Leonardi
m.leonardi@malaw.it



Avv. Daniela Runggaldier
d.runggaldier@malaw.it



Avv. David Covi
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

ITALIA: IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO

La disciplina del concordato preventivo è stata ampiamente riformata dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). In particolare, il legislatore ha voluto riformulare l'articolo 84 CCII, dedicato alle finalità del concordato preventivo e alle tipologie di piano, prevedendo che l'imprenditore commerciale che supera determinati limiti dimensionali e che si trova in stato di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente un preciso contenuto, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante continuità aziendale - che tutela l'interesse dei creditori e preserva nella misura possibile i posti di lavoro -, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma. Con particolare riferimento ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, è prevista la possibilità di soddisfo anche non integrale, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua è considerata un credito chirografario.

GRIGOLLI  PARTNER
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

REATI FINANZIARI

ITALIA: NEL D.L. "BOLLETTE" VIENE INTRODOLTA UN'ULTERIORE IPOTESI PREMIALE PER ALCUNI REATI TRIBUTARI

Tra le misure urgenti in materia di energia, salute e fisco contenute nel decreto legge "Bollette", approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo, è ricompresa anche la previsione di nuove cause di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10bis D.Lgs. 74/00), omesso versamento dell'IVA (art. 10ter D.Lgs. 74/00) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10quater, co. 1 D.Lgs. 74/00).

La nuova causa di non punibilità - secondo quanto riportato nel comunicato stampa successivo al Consiglio dei Ministri - scatterà nel momento in cui le pendenze con il fisco saranno definite con uno qualunque degli istituti contenuti nella tregua fiscale (si rinvia ai commi da 153 a 252 dell'art. 1 l. 197/22) ed a condizione che le somme siano versate integralmente.

La nuova causa di non punibilità in questione si aggiunge quindi a quella già prevista dall'art. 13 di cui al D.Lgs. 74/00.

In definitiva, il D.L. Bollette ha introdotto una specifica causa di esenzione dalla responsabilità penale per le ipotesi di reato a cui si è fatto riferimento strettamente correlata al pacchetto di norme sulla tregua fiscale.



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli
stephan.grigolli@grigollipartner.it



Avv. Giuseppe Mancini
giuseppe.mancini@grigollipartner.it



Avv. Stefano Bruno
s.bruno@brbstudiolegale.it



Avv. Biancamaria Ricci
b.ricci@brbstudiolegale.it

IVA E DAZI

ITALIA: PER LA NON IMPONIBILITÀ DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA È NECESSARIO IL VIES

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 230/23, ha chiarito che l'assenza di un numero di identificazione valido iscritto nell'archivio VIES da parte del cessionario comunitario determina l'applicazione dell'IVA da parte del cedente italiano.

Un'operazione può essere qualificata come cessione intracomunitaria quando sussistono tutti i requisiti previsti dall'art. 41, co. 1, lett. a) DL 331/93, ovvero: (1) soggettività passiva ai fini IVA e in diversi Paesi del cedente e del cessionario, (2) trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, (3) onerosità dell'operazione, (4) effettiva movimentazione dei beni dall'Italia e arrivo in un altro Stato membro.

Inoltre, va richiamato l'art. 41, co. 2ter, DL 331/93, in base al quale le cessioni di cui al co. 1, lett. a) costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro. Pertanto, la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma.

STUDIO ASSOCIATO AMOROSO



Dott. Stefano Amoroso
stefano.amoroso@studioamoroso.it

TASSAZIONE DELLE PERSONE

ITALIA: LA TASSAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ DETENUTE DALLE PERSONE FISICHE

La l. 197/22 (Legge di Bilancio 2023) regola la tassazione delle plusvalenze per la cessione onerosa o permuta di crypto-attività (es. crypto-valute come i "Bitcoin") detenute da persone fisiche. Lo scambio (c.d. permuta) tra crypto attività con stesse funzioni e natura (es. "Bitcoin" con "Ethereum") non generano redditi fiscalmente tassabili. La tassazione prevede un'imposizione pari al 26% sulla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto delle crypto-attività. Il costo di acquisto è da documentarsi a cura del contribuente. In assenza di documentazione, il costo è pari a zero.

Tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 Euro nel periodo d'imposta. Per esempio se nel periodo d'imposta le plusvalenze da cessione di crypto-attività sono complessivamente pari a 3.000 Euro, l'intero importo è soggetto a tassazione del 26%. Simmetricamente le minusvalenze divengono fiscalmente rilevanti se, complessivamente durante l'anno, sono superiori a 2.000 Euro. Queste possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate nell'anno e per l'eccedenza non utilizzata, riportate in avanti per quattro periodi d'imposta.



Dr. Stefania Andreasi
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt
christof.brandt@data.bz.it

PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Deutsch-Italienische
Handelskammer
Camera di Commercio
Italo-Germanica



NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

CONTATTI:

Team “Norme & Tributi”

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: recht@ahk.it

CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

Copyright immagini: Fotolia

INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail (privacy@ahk.it), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).